

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1730

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'interno

(BRANCACCIO)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995,
n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento de-
gli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province
recentemente istituite

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	28
Decreto-legge	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - Con la tornata elettorale di ballottaggio di domenica 7 maggio per l'elezione dei presidenti delle province e dei sindaci nei comuni superiori a 15.000 abitanti si è concluso il procedimento costitutivo delle nuove otto province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia.

In relazione a tale evento il Governo intende procedere, col presente provvedimento d'urgenza, all'attivazione degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno nonché dei comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in concomitanza con l'insediamento degli organi elettivi dei nuovi enti, al fine di consentire in tempi brevi l'organizzazione ed il funzionamento delle prefetture, delle questure, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e dei reparti territoriali delle predette Forze di polizia nelle province di nuova istituzione.

La scelta predetta risponde non solo all'esigenza, fortemente avvertita in sede locale, di un sostanziale completamento sul piano amministrativo dell'assetto territoriale conseguente all'istituzione delle province, ma anche e soprattutto alla necessità di assicurare alle comunità interessate una gestione più efficiente e decentrata di servizi fondamentali per l'ordinato svolgimento delle attività amministrative, economiche e sociali e per la sicurezza dei cittadini.

Peraltro, l'istituzione delle prefetture è finalizzata a realizzare un obiettivo che va ben oltre gli ambiti di competenza istituzionale propri della Amministrazione dell'interno, poichè è destinata ad assicurare nelle province la presenza e l'attività di un organo rappresentativo dell'intero Esecutivo e naturale strumento di collegamento tra le istituzioni locali ed il Governo centrale.

Le disposizioni recate dal decreto-legge in esame, che si compone di cinque articoli, sono rivolte a dare un'articolata risposta alle esigenze funzionali, tecnico-logistiche e finanziarie per l'attivazione dei predetti uffici.

Più in dettaglio il provvedimento d'urgenza si caratterizza per i seguenti punti.

L'articolo 1 detta disposizioni specifiche per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici periferici, con particolare riguardo agli organici del personale.

In primo luogo, occorre assicurare la titolarità degli uffici periferici da costituire mediante preposizione agli stessi di personale di corrispondente livello dirigenziale, vale a dire di un prefetto per ciascuna prefettura, di un dirigente superiore della Polizia di Stato per ciascuna questura e di un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ciascun comando provinciale.

Poichè, secondo l'ordinamento vigente, le dotazioni organiche per le predette qualifiche sono determinate in base a disposizioni di legge per posti di funzione, il comma 1 del citato articolo 1 prevede l'aumento, rispettivamente di otto unità, degli attuali organici nei ruoli dei prefetti, dei dirigenti superiori della Polizia di Stato e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne, poi, la provvista del restante personale delle varie qualifiche e profili, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile, della Polizia di Stato e del citato Corpo nazionale, da destinare ai compiti istituzionali nelle prefetture, nelle questure e nei comandi provinciali delle nuove otto province, si tiene conto che al momento non sussiste la disponibilità di risorse finanziarie per un adeguato aumento di organico, che pure sarebbe necessario.

Al fine di disporre comunque delle risorse umane da destinare stabilmente ai nuovi uffici e considerato altresì che in base

all'ordinamento vigente (legge 1° aprile 1981, n. 121) l'Amministrazione civile dell'interno provvede alla dotazione del personale amministrativo-contabile di supporto per le esigenze delle questure e degli altri uffici di polizia, la norma prevede la copertura delle vacanze di organico esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo del 50 per cento, mediante l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei dei concorsi svolti nell'ultimo triennio e in corso di espletamento. L'introduzione di tale previsione si rende necessaria proprio per consentire lo scorrimento delle graduatorie, tenuto conto che in materia di copertura del *turn-over* l'Amministrazione dell'interno è esente dal blocco delle assunzioni a norma dell'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Si dispone, infine, per evidenti esigenze funzionali degli uffici, che il personale idoneo assunto con le modalità predette permanga nelle sedi di destinazione per almeno quattro anni.

Nelle more dell'assegnazione di detto personale, da assumere a copertura delle suddette vacanze nei tempi tecnici necessari, per garantire l'immediata costituzione delle nuove strutture amministrative si farà ricorso inizialmente al trasferimento o all'invio di personale in missione temporanea da altri uffici centrali o periferici.

Sempre per assicurare la sollecita attivazione degli uffici, reparti o comandi anche dall'Arma dei carabinieri nelle suddette province, il comma 2 dell'articolo 1 prevede una procedura accelerata per stipulare contratti di locazione per l'uso di stabili privati da destinare a sedi dei predetti uffici o comandi.

Occorre altresì tener presente che, a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento della pubblica sicurezza, è tenuto a provvedere in via ordinaria anche alle esigenze di accasermamento, di equipaggiamento e casermaggio dei reparti e comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri nonché alla gestione di altri servizi come quelli attinenti al riscaldamento e alla pulizia dei lo-

cali adibiti a sede dei predetti reparti e comandi.

Con il comma 3 viene estesa alle nuove prefetture, la istituzione delle contabilità speciali, già esistenti presso gli altri uffici prefettizi, per consentire ai rispettivi prefetti di provvedere ai pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi.

L'articolo 2 prevede un limitato ampliamento delle dotazioni organiche, nel grado di colonnello, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per far fronte agli accresciuti impegni connessi al funzionamento di nuovi reparti e comandi.

Con il comma 1, in particolare, si opera un incremento di due unità nelle promozioni dei tenenti colonnelli per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 e 1998. Contestualmente viene modificata la tabella 1, allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, stabilendo, da una parte, l'incremento di otto unità dell'organico del grado di colonnello e, dall'altra, la riduzione per altrettanti posti dell'organico dei tenenti colonnelli.

Il comma 2 attiene alle esigenze di potenziamento della Guardia di finanza, per la quale viene previsto che l'organico del grado di colonnello, determinato dalla tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è incrementato di quattro unità per l'anno 1995 e di ulteriori quattro unità per il 1996; corrispondentemente si dispone che l'organico del grado di tenente colonnello è diminuito di altrettante unità.

Per corrispondere alle maggiori esigenze di carattere operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 3 consente la copertura dei posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco mediante utilizzazione delle graduatorie del concorso a 588 posti in via di espletamento.

Per le medesime finalità si prevede che si possa provvedere con criteri di maggiore speditezza alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo comunque vacanti fino al IV livello.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 4 reca disposizioni per un contenuto programma di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, previsto solo per il 1995, la cui attuazione si rende indispensabile anche in relazione alle accresciute esigenze connesse al funzionamento delle nuove strutture tecnico-operative. L'onere finanziario conseguente ammonta a complessive lire 68 miliardi e 700 milioni e trova sufficiente copertura nell'ambito dell'apposito accantonamento esistente per il corrente anno.

Nella stessa norma sono poi riprodotte disposizioni, già contenute in analoghi provvedimenti legislativi, finalizzate a semplificare e ad accelerare le procedure riferite alle esigenze di provvista delle infrastrutture e dei mezzi tecnico-logistici. L'attivazione delle questure e degli altri uffici di polizia richiede,

infatti, oltre ovviamente al reperimento di immobili e locali, anche la dotazione di attrezzature, apparati e mezzi tecnici, che vanno dalle centrali telefoniche da collegare alla linea speciale del Viminale, all'acquisto e manutenzione di automezzi, all'equipaggiamento e casermaggio, ai mezzi per i gabinetti della polizia scientifica, al materiale in uso ordinario agli uffici.

L'articolo 5, infine, reca la norma di copertura degli oneri finanziari occorrenti ad assicurare da un lato che gli uffici da costituire *ex novo* siano messi in condizione di adempiere in maniera adeguata ai compiti istituzionali, dall'altro a realizzare il potenziamento di mezzi e attrezzature per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione alle nuove esigenze.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione concerne:

a) aumento delle dotazioni organiche di prefetto, dirigente superiore della Polizia di Stato, dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

b) istituzione e funzionamento delle prefetture, delle questure e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nelle nuove province (spese relative al personale e alla provvista di infrastrutture, mezzi e attrezzature);

c) potenziamento di mezzi e attrezzature del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

RIEPILOGO DEGLI ONERI NEL TRIENNIO 1995-1997

Istituzione nuove prefetture e nuove questure (All.A/1-A/2)	Potenziamento Forze Polizia	Ist. Comandi Prov. VV.F e potenziamento Corpo	Totale
Anno 1995 32.500.000.000	68.700.000.000	100.000.000.000	201.200.000.000
Anno 1996 27.500.000.000	—	91.000.000.000	118.500.000.000
Anno 1997 26.000.000.000	—	100.000.000.000	126.000.000.000
86.000.000.000	68.700.000.000	291.000.000.000	445.700.000.000

Dimostrazione della spesa derivante dall'aumento di 8 posti nell'organico dei prefetti destinati alle istituende prefetture nelle nuove province e copertura del relativo onere

La dimostrazione della spesa viene fatta tenendo conto delle differenze stipendiali che si verificano a seguito delle promozioni derivanti dall'aumento degli 8 posti di prefetto calcolando l'anzianità media di servizio nella qualifica inferiore rilevata nelle promozioni degli ultimi anni.

Differenza media stipendio e indennità integrativa speciale annui tra le qualifiche di prefetto e viceprefetto L. 7.057.839 x 8 = L. 56.462.712

Differenza media stipendio e indennità integrativa speciale annui tra le qualifiche di viceprefetto e viceprefetto ispettore L. 10.841.178 x 8 = L. 86.729.424

Differenza media stipendio e indennità integrativa speciale annui tra le qualifiche di viceprefetto ispettore e viceprefetto ispettore aggiunto L. 10.793.635 x 8 = L. 85.917.080

(Non si tiene conto delle rimanenti qualifiche in quanto essendo già a ruolo aperto non comportano maggiorazione di spesa).

Stipendio e indennità integrativa speciale lordi vice consigliere prefettura L. 32.748.894 x 8 = L. 261.991.150

Differenza indennità pubblica sicurezza, ex articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, annua tra le qualifiche di prefetto e vice prefetto L. 14.639.170 -
L. 6.155.135 =

L. 8.484.035 x 8 = L. 67.872.280

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenza indennità pubblica sicurezza tra le qualifiche di vice prefetto e vice prefetto ispettore ...	L. 6.155.135 -	
	L. 5.330.710 =	
	<hr/>	
	L. 824.425 x 8 =	L. 6.595.400
 Differenza indennità pubblica sicurezza tra le qualifiche di vice prefetto ispettore e vice prefetto ispettore aggiunto	L. 5.330.710 -	
	L. 5.208.190 =	
	<hr/>	
	L. 122.520 x 8 =	L. 980.160
 (Non si tiene conto delle rimanenti qualifiche in quanto essendo già a ruolo aperto non comportano maggiorazione di spesa).		
 Indennità lorda annua pubblica sicurezza spettante al vice consigliere di prefettura	L. 4.829.414 x 8 =	L. 38.635.312
		<hr/>
	Totale ...	L. 605.183.518
	 L. 605.183.518	 = 16
	 L. 37.578.308 (*)	

La copertura integrale della spesa viene data dalla diminuzione di n. 16 posti nella qualifica iniziale di vice consigliere di prefettura.

(*) Stipendio annuo lordo vice consigliere prefettura - compresa 13^a mensilità, indennità integrativa speciale e oneri a carico dell'amministrazione - più indennità di pubblica sicurezza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fabbisogno necessario per l'istituzione delle nuove prefetture.

Esercizio 1995

Oneri per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (riferiti a 120 unità) L. 4.620.000.000

Oneri per indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti (riferiti a 150 unità) » 1.475.000.000

Spese di ufficio per gli organi periferici, gestione, installazione e manutenzione di macchine elettroniche ed apparecchiature cifranti nonchè fornitura di servizi specialistici di informatica per gli uffici centrali e periferici » 800.000.000

Spese di rappresentanza ai prefetti (tenendo conto di esigenze ordinarie medie) » 105.000.000

Totale maggiori oneri... L. 7.000.000.000

Esercizio 1996

Oneri per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (riferito a 120 unità per sei mesi) L. 4.370.000.000

Oneri per indennità e rimborso spese di trasporto per trasferiti (quota residua dei 150 trasferimenti d'ufficio disposti nel 1995) » 1.400.000.000

Spese di ufficio per gli organi periferici, gestione, installazione e manutenzione di macchine elettroniche ed apparecchiature cifranti nonchè fornitura di servizi specialistici di informatica per gli uffici centrali e periferici » 1.550.000.000

Spese di rappresentanza ai prefetti (tenendo conto di esigenze ordinarie medie) » 180.000.000

Totale maggiori oneri... L. 7.500.000.000

Esercizio 1997

Oneri per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (soltanto l'ordinaria assegnazione)	L.	220.000.000
Oneri per indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti (residuo dei 150 trasferimenti nel 1995 della legge n. 100 del 1987)	»	600.000.000
Spese di ufficio per gli organi periferici, gestione, installazione e manutenzione di macchine elettroniche ed apparecchiature cifranti nonchè fornitura di servizi specialistici di informatica per gli uffici centrali e periferici	»	1.550.000.000
Spese di rappresentanza ai prefetti (tenendo conto di esigenze ordinarie medie)	»	200.000.000
		<hr/>
Totale maggiori oneri ...	L.	2.570.000.000
		<hr/> <hr/>

Per quanto riguarda l'assunzione degli idonei di concorsi già espletati o in corso di espletamento non ci sarà ulteriore onere in quanto nelle dotazioni dei relativi capitoli di bilancio erano già state previste le spese per la copertura delle vacanze di organico con pubblici concorsi.

**ONERE DERIVANTE DALL'AMPLIAMENTO DI ORGANICO
DI N. 8 DIRIGENTI SUPERIORI DELLA POLIZIA DI STATO**

Sulla base di quanto avvenuto nell'ultimo biennio le promozioni a dirigente superiore e primo dirigente avvengono nella seguente percentuale:

80 per cento già in godimento del trattamento economico da dirigente superiore e primo dirigente ai sensi dell'articolo 43 - commi ventiduesimo e ventitreesimo - della legge n. 121 del 1981

20 per cento in godimento di trattamento economico da primo dirigente + 2 anni mediamente 2^a classe di stipendio e vice questore aggiunto

n. 8 unità promosse alla qualifica di dirigente superiore da primo dirigente di cui:

n. 6 unità (80%) già in godimento del trattamento economico superiore

n. 2 unità (20%) in godimento di stipendio da primo dirigente

Trattamento economico da dirigente superiore	L. 82.660.000
Trattamento economico da primo dirigente	» <u>72.770.000</u>

differenza unitaria L. 9.890.000 x 2 unità = lire 19.780.000

RIFLESSI

n. 8 unità promosse alla qualifica di primo dirigente proveniente da vice questore aggiunto di cui:

n. 6 unità (80%) già in godimento del trattamento economico superiore

n. 2 unità (20%) in godimento di stipendio da vice questore aggiunto

Trattamento economico da primo dirigente	L. 72.770.000
Trattamento economico da vice questore aggiunto	» <u>54.620.000</u>

differenza unitaria L. 18.150.000 x 2 unità = lire 36.300.000

n. 8 unità promosse alla qualifica di vice questore aggiunto provenienti da commissario capo.

(Non costituiscono onere in quanto trattasi di promozioni a ruolo aperto)

n. 8 unità promosse alla qualifica di commissario capo provenienti da commissario.

(Non costituiscono onere in quanto trattasi di promozioni a ruolo aperto)

n. 8 unità promosse alla qualifica di commissario provenienti da vice commissario.

(Non costituiscono onere in quanto trattasi di promozioni a ruolo aperto)

TOTALE MAGGIOR ONERE . . . L. 56.080.000

A compensazione del maggior onere derivante dall'ampliamento dell'organico di n. 8 unità di dirigente superiore e relativi riflessi:

Oneri in diminuzione n. 2 unità vice commissario
(L. 45.680.000 x 2 unità) L. 91.360.000

Unità da portare in diminuzione alla dotazione organica della qualifica di vice commissario:

n. 8 unità per incremento dotazione organica di n. 8 dirigente superiori;

n. 2 unità in relazione al maggior onere derivante dalle predette promozioni e relativi riflessi

n. 10 unità Totale decremento organico qualifica di vice commissario

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL VICE COMMISSARIO

Stipendio vice commissario (livello VII)	L. 13.331.000
Acconto decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438	» 240.000
Miglioramento economico decreto-legge n. 25 del 26 gennaio 1995	» 451.704
Rateo 13 ^a mensilità (1.110.917+20.000)	» 1.130.917
	<hr/>
	L. 15.153.621
Indennità integrativa speciale (I.I.S.)	L. 13.520.988
Indennità mensile pensionabile	» 9.547.200
Supplemento giornaliero (1.700 x 26 giorni x 11 m.)	» 486.200
Straordinario 2 ore fisse (lire 20.585 x 104 ore)	» 1.786.512
	<hr/>
	L. 40.494.521

ONERI A CARICO DELLO STATO

(Fino a lire 40.000.000)

Stipendio lire 15.153.621 x 15,28 per cento =	L. 2.315.474
I.I.S. lire 13.520.988 x 13,008 per cento =	» 1.758.811
lire (9.547.200-486.200-1.291.991) x 9,60 per cento =	» 1.087.233 L. 5.161.523
(Oltre lire 40.000.000)	
Stipendio 494.521 x 3,80 per cento =	» 18.792 » 13.792
	<hr/>
	L. 45.674.836
	 Arrotondato L. 45.680.000

^

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PRIMO DIRIGENTE

Stipendio (medio) primo dirigente (+ 2 ^a classe iniziale)	L. 33.725.894
Rateo 13 ^a mensilità	» 2.810.492
	<hr/>
	L. 36.536.386
Indennità integrativa speciale	L. 15.010.333
Indennità mensile pensionabile	» 10.780.926
Straordinario 2 ore fisse (lire 29.261 x 104 ore)	» 3.043.144
	<hr/>
	L. 65.370.789

ONERI A CARICO DELLO STATO
(Fino a lire 40.000.000)

Lire 36.536.386 x 15.28 per cento =	L. 5.582.760
lire 3.463.614 (I.I.S.) x 13.008 per cento =	» 450.547 L. 6.033.307
(Oltre lire 40.000.000)	
I.I.S. lire 11.546.719 x 7.208 per cento =	» 832.288
lire (10.780.926 + 3.043.144) x 3.80 per cento =	» 525.315 » 1.357.603
	<hr/>
	L. 72.761.699
	Arrotondato L. 72.770.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL DIRIGENTE
SUPERIORE

Stipendio dirigente superiore classe iniziale	L. 39.321.160
Rateo 13 ^a mensilità	» 3.276.764
	<u>L. 42.597.924</u>
Indennità integrativa speciale	L. 15.812.953
Indennità mensile pensionabile	» 12.402.845
Straordinario 2 ore fisse (lire 35.883 x 104 ore)	» 3.731.832
	<u>L. 74.545.554</u>

ONERI A CARICO DELLO STATO

(Fino a lire 40.000.000)

Lire 40.000.000 x 15,28 per cento = <i>(Oltre lire 40.000.000)</i>	L. 6.112.000	L. 6.112.000
Stipendio lire 2.597.924 x 9,48 per cento =	» 246.284	
I.I.S. lire 15.812.952 x 7,208 per cento =	» 1.139.798	
lire (12.402.845 + 3.731.832) x 3,80 per cento =	» 613.118	» 1.999.200
		<u>L. 82.656.754</u>

Arrotondato L. 82.660.000

Oneri per il 1995 relativi alle esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza derivanti dalla istituzione delle nuove province

Accasermamento Polizia di Stato e Arma dei carabinieri	L. 6.500.000.000
Spese telefoniche e telegrafiche, acquisto di apparati telefonici e di macchine per ufficio	» 5.500.000.000
Acquisto, manutenzione, e gestione degli automezzi per le esigenze della Polizia di Stato ...	» 5.000.000.000
Casermaggio Polizia di Stato e Arma dei carabinieri	» 5.000.000.000
Mense di servizio, spese d'Ufficio e spese per la Polizia criminale (per la Polizia di Stato) e spese per riscaldamento, illuminazione e pulizia (per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri	» 3.500.000.000
	<u>L. 25.500.000.000</u>
Totale ...	<u>L. 25.500.000.000</u>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oneri per il 1996 relativi alle esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza derivanti dalla istituzione delle nuove province

Accasermamento Polizia di Stato e Arma dei carabinieri	L. 13.000.000.000
Spese telefoniche e telegrafiche, acquisto di apparati telefonici e di macchine per ufficio	» 1.000.000.000
Acquisto, manutenzione, e gestione degli automezzi per le esigenze della Polizia di Stato ...	» 500.000.000
Casermaggio Polizia di Stato e Arma dei carabinieri	» 400.000.000
Mense di servizio, spese d'ufficio e spese per la Polizia criminale (per la Polizia di Stato) e spese per riscaldamento, illuminazione e pulizia (per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri)	» 5.100.000.000
	<hr/>
Totale ...	L. 20.000.000.000
	<hr/> <hr/>

Oneri per il 1997 relativi alle esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza derivanti dalla istituzione delle nuove province

Accasermamento Polizia di Stato e Arma dei carabinieri	L. 13.000.000.000
Spese telefoniche e telegrafiche, acquisto di apparati telefonici e di macchine per ufficio	» 2.930.000.000
Acquisto, manutenzione, e gestione degli automezzi per le esigenze della Polizia di Stato ...	» 2.000.000.000
Casermaggio Polizia di Stato e Arma dei carabinieri	» 700.000.000
Mense di servizio, spese d'ufficio e spese per la Polizia criminale (per la Polizia di Stato) e spese per riscaldamento, illuminazione e pulizia (per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri)	» 4.800.000.000
	<hr/>
Totale ...	L. 23.430.000.000
	<hr/> <hr/>

Relazione tecnico - finanziaria

Costo di un'unità di dirigente (allegato 1) .	L.	56.788.533
Costo di un'unità di ispettore antincendi VII livello (allegato 2)	»	40.739.556
Differenza	»	16.048.976
Costo n. 8 unità di dirigente	»	454.308.264
Costo n. 11 unità di ispettore antincendi ..	»	448.135.116

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

Primo dirigente iniziale

Classe 6 per cento	L.	1.442.556
a.p. 2.50 per cento della 7ª classe	»	592.731
Stipendio decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21	»	23.709.260
13ª	»	1.975.772
I.I.S. al 1º novembre 1991 (dal 1º dicembre 1994 60 per cento di L. 8.695.268)	»	13.377.336
13ª	»	1.114.778
Indennità pensionabile 112 per cento IX livello L. 7.560.000 articolo 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335	»	8.467.200
13ª	»	705.600
Indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) 1994 (dal 1º luglio 1994)	»	649.020
13ª non spetta	»	0
	L.	49.998.866
Contributi previdenziali	7.10% su:	
80% Stipendio	L.	18.967.000
80% 13ª stip.	»	1.580.617
80% 60 per cento i.i.s (articolo 1 legge 29 gennaio 1994, n. 87)	»	6.956.215
80% I.V.C.	»	513.216
	L.	28.023.456
	L.	1.989.666
Contributi assistenziali	9.60% (su tutto)	» 4.799.901
	L.	6.789.567
Costo totale annuo	L.	56.788.533

ALLEGATO 2

Ispettore anticendi livello VII

Stipendio decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 e successive modificazioni ...	L.	13.550.000
13 ^a stipendio	»	1.129.167
I.I.S. al 1° novembre 1991 (dal 1° dicembre 1994 60 per cento di L. 8.122.421)	»	12.496.032
13 ^a I.I.S.	»	1.041.336
Ind. pens.	»	6.480.000
13 ^a ind. pens.	»	540.000
Assegno articolo 7 decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992	»	240.000
13 ^a assegno articolo 7	»	20.000
I.V.C. 1994 (dal 1° luglio 1994)	»	455.808
13 ^a I.V.C. non spetta	»	0
	L.	35.952.343
Contributi previdenziali 7.10% su:		
80% Stipendio	L.	10.840.000
80% 13 ^a stip.	»	903.333
80% 60 per cento I.I.S (articolo 1 legge 29 gennaio 1994, n. 87)	»	6.497.937
80% assegno articolo 7 decreto- legge n. 384 del 1992	»	192.000
80% 13 ^a mensilità assegno articolo 7 decreto-legge n. 384 del 1992 ..	»	16.000
80% I.V.C.	»	364.646
	L.	18.813.916
	L.	1.335.788
Contributi assistenziali 9.60% (su tutto)	»	3.451.425
	L.	4.787.213
Costo totale annuo	L.	40.739.556

PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VV.FF. COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELLE NUOVE PROVINCE

Tipo di spesa	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Accasermamento	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
Corsi	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000
Automezzi	66.000.000.000	64.000.000.000	59.000.000.000
Materiale tecnico	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Impianti radio, telefonici, ecc.	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Centri elettronici	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Costruzione, ristrutturazione locali	15.000.000.000	8.000.000.000	22.000.000.000
Costruzione, sviluppo sistemi informatici	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Costo globale	100.000.000.000	91.000.000.000	100.000.000.000

ARMA DEI CARABINIERI

L'ampliamento complessivo di otto unità dell'attuale dotazione organica del ruolo normale del grado di colonnello dell'Arma dei carabinieri (n. 112), di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, si rende necessario per:

incrementare l'organico di un grado che sarà, in prospettiva, preposto al comando dei maggiori reparti territoriali dell'Arma, a livello provinciale;

far fronte egualmente agli impegni già assunti di recente dall'Arma dei carabinieri nell'ambito di organismi interforze.

La presente iniziativa non comporta oneri finanziari di sorta atteso che, a fronte dell'ampliamento di organico di otto unità per il grado di colonnello, viene prevista una corrispondente riduzione di altrettante unità nell'organico del sottordinato grado di tenente colonnello, personale, questo, al quale viene già corrisposto - allo stato - un trattamento economico dirigenziale pari a quello del colonnello, ai sensi dell'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale riduzione consente, quindi, di mantenere inalterato sia l'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che il relativo onere economico per le retribuzioni.

Si evidenzia, infine, che tutti i tenenti colonnelli iscritti nei quadri di avanzamento, hanno già maturato, prima dell'eventuale promozione, l'anzianità di servizio dalla nomina a sottotenente necessaria all'acquisizione del trattamento economico dirigenziale, ex articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della citata legge n. 121 del 1981: costoro, quindi, transitando nel grado di colonnello, non conseguono un trattamento economico superiore.

Il prospetto allegato può dimostrare l'assunto.

Nella sua redazione si è fatto riferimento al trattamento stipendiale fruito dai primi due ufficiali non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a colonnello per il 1995, che fruirebbero delle nuove promozioni disposte dal decreto-legge in oggetto.

UFFICIALE «A»

arruolato il 18 ottobre 1955 (Nunziatella)
 promosso sottotenente il 1° settembre 1969
 promozione a colonnello il 31 dicembre 1995

Trattamento economico che godrà a decorrere dal prossimo ottobre, determinato in applicazione dell'articolo 43, comma ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121	Trattamento economico del colonnello, in applicazione dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 e successive modificazioni, nonché della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni
Calcolo anzianità:	Calcolo anzianità:
31 12 1995 -	31 12 1995 -
01 09 1969 =	18 10 1965 =
30 03 0028 -	13 02 0030 -
30 03 0025	00 00 0021
30 03 0001	13 02 0009 (dei quali anni 19, abbattuti per effetto dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 ed anni 2 per effetto della legge n. 804 del 1973) 4° classe di stipendio
Stip. grado gen b. iniziale L. 39.321.161	Stip. classe 4° L. 37.339.380
Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 11.448.778	Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 9.951.624
Indennità integrativa speciale L. 14.596.596	Indennità integrativa speciale L. 13.855.704
Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.731.832	Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.043.144
TOTALE... L. 69.098.369	TOTALE... L. 64.189.852

L'ufficiale «A», quindi, con la promozione a colonnello non consegue un aumento stipendiale ma, anzi, conserva il più favorevole trattamento goduto in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UFFICIALE «B»

arruolato il 1° settembre 1967
 promosso sottotenente il 1° settembre 1969
 promozione a colonnello il 31 dicembre 1995

Trattamento economico che godrà a decorrere dal prossimo ottobre, determinato in applicazione dell'articolo 43, comma ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121	Trattamento economico del colonnello, in applicazione dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 e successive modificazioni, nonché della legge n. 804 del 1973
Calcolo anzianità:	Calcolo anzianità:
31 12 1995 -	31 12 1995 -
01 09 1969 =	01 09 1967 =
30 03 0028 -	30 03 0028 -
30 03 0025	00 00 0021
30 03 0001	30 03 0007 (dei quali anni 19, abbattuti per effetto dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 ed anni 2 per effetto della legge n. 804 del 1973) 3° classe di stipendio
Stip. grado gen b. iniziale L. 39.321.161	Stip. classe 3° L. 35.532.637
Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 11.448.778	Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 9.951.624
Indennità integrativa speciale L. 14.596.596	Indennità integrativa speciale L. 13.855.704
Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.731.832	Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.043.144
TOTALE... L. 69.098.369	TOTALE... L. 62.383.109

L'Ufficiale «B», quindi, con la promozione a colonnello non consegue un aumento stipendiale ma, anzi, conserva il più favorevole trattamento goduto in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

GUARDIA DI FINANZA

L'ampliamento complessivo di otto unità dell'attuale consistenza organica del grado di colonnello della Guardia di finanza (n. 78), di cui alla tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si rende necessaria per:

far fronte agli impegni già assunti di recente dalla Guardia di finanza nell'ambito di organismi interforze;

incrementare l'organico di un grado - quello di colonnello - che sarà, in prospettiva, preposto al comando di futuri reparti territoriali del Corpo a livello provinciale.

La presente iniziativa non comporta oneri di sorta:

nè sotto il profilo logistico-infrastrutturale, in quanto i comandi da insediare nelle nuove province vanno ad occupare immobili già esistenti e rispondenti alle esigenze;

nè sotto il profilo retributivo, atteso che a fronte dell'ampliamento di organico di otto unità per il grado di colonnello, viene prevista una corrispondente riduzione di altrettante unità nell'organico del sottordinato grado di tenente colonnello, personale al quale viene già corrisposto - allo stato - un trattamento economico dirigenziale pari a quello del colonnello, ai sensi dell'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale riduzione consente quindi di mantenere inalterato sia l'organico complessivo degli ufficiali della Guardia di finanza che il relativo onere economico per le retribuzioni.

Per di più, si evidenzia che tutti i tenenti colonnelli iscritti nei quadri di avanzamento, hanno già maturato, prima della promozione, l'anzianità di servizio della nomina a sottotenente necessaria alla acquisizione del trattamento economico dirigenziale, ex articolo 43, commi ventiduesimo o ventitreesimo, della citata legge n. 121 del 1981. Costoro, quindi, transitando nel grado di colonnello non conseguono un trattamento economico superiore.

Il prospetto che segue, può dimostrare l'assunto.

Nella sua redazione, si è fatto riferimento al trattamento stipendiale fruito dai primi quattro ufficiali non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a colonnello per il 1995, che fruirebbero delle nuove promozioni disposte dal decreto-legge in oggetto.

UFFICIALE «A»

arruolato il 2 ottobre 1969
 promosso sottotenente il 1° ottobre 1971
 promozione a colonnello il 31 dicembre 1995

Trattamento economico attuale, determinato in applicazione dell'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121	Trattamento economico del colonnello, in applicazione dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 e successive modificazioni, nonché della legge n. 804 del 1973
Calcolo anzianità:	Calcolo anzianità:
31 12 1995 -	31 12 1995 -
01 10 1971 =	02 10 1969 =
00 03 0024	29 02 0026
00 00 0017 = (dei quali, anni 15, utili per la 1ª posizione ed anni 2 per la 2ª)	00 00 0021 = (dei quali, anni 19, abbattuti per effetto dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 ed anni 2 per effetto della legge n. 804 del 1973)
00 03 0007 (utili per l'attribuzione della 3ª classe, nell'ambito della 2ª posizione stipendiale)	29 02 0005 (utili per l'attribuzione della 2ª classe di stipendio)
Stip. grado col., classe 3ª L. 35.532.637	Stip. classe 2ª L. 33.725.893
Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 9.951.624	Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 9.951.624
Indennità integrativa speciale L. 13.855.704	Indennità integrativa speciale L. 13.855.704
Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.043.144	Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.043.144
TOTALE... L. 62.383.109	TOTALE... L. 60.576.365

L'Ufficiale «A», quindi, con la promozione a colonnello non consegue un aumento stipendiale ma, anzi, conserva il più favorevole trattamento goduto in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto-legge 27 settembre 1992, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

UFFICIALI «B» E «C»

arruolati il 2 ottobre 1970
 promossi sottotenente il 1° ottobre 1972
 promozione a colonnello il 31 dicembre 1995

Trattamento economico attuale, determinato in applicazione dell'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121	Trattamento economico del colonnello, in applicazione dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 e successive modificazioni, nonché della legge n. 804 del 1973
Calcolo anzianità:	Calcolo anzianità:
31 12 1995 -	31 12 1995 -
01 10 1972 =	02 10 1970 =
00 03 0023	29 02 0025
00 00 0017 = (dei quali, anni 15, utili per la 1ª posizione ed anni 2 per la 2ª)	00 00 0021 = (dei quali, anni 19, abbattuti per effetto dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 ed anni 2 per effetto della legge n. 804 del 1973)
00 03 0006 (utili per l'attribuzione della 3ª classe, nell'ambito della 2ª posizione stipendiale)	29 02 0004 (utili per l'attribuzione della 2ª classe di stipendio)
Stip. grado col., classe 3ª L. 35.532.637	Stip. classe 2ª L. 33.725.893
Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 9.951.624	Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 9.951.624
Indennità integrativa speciale L. 13.855.704	Indennità integrativa speciale L. 13.855.704
Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.043.144	Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.043.144
TOTALE... L. 62.383.109	TOTALE... L. 60.576.365

Gli ufficiali, quindi, con la promozione a colonnello non conseguono un aumento stipendiale ma, anzi, conservano il più favorevole trattamento goduto in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto-legge 27 settembre 1992, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

UFFICIALE «D»

arruolato il 1° ottobre 1968
 promosso sottotenente il 1° ottobre 1970
 promozione a colonnello il 31 dicembre 1995

Trattamento economico che godrà a decorrere dal prossimo ottobre, determinato in applicazione dell'articolo 43, comma ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121	Trattamento economico del colonnello, in applicazione dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 e successive modificazioni, nonché della legge n. 804 del 1973
Calcolo anzianità:	Calcolo anzianità:
31 12 1995 -	31 12 1995 -
01 10 1970 =	01 10 1968 =
29 02 0025	00 03 0027
00 00 0017	00 00 0021 = (dei quali, anni 19, abbattuti per effetto dell'articolo 156 del regio decreto n. 2395 del 1923 ed anni 2 per effetto della legge n. 804 del 1973) 3° classe di stipendio
Stip. grado gen b. iniziale L. 39.321.161	Stip. classe 3° L. 35.532.637
Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 11.448.780	Indennità mensile pensionabile (su base annua) L. 9.951.624
Indennità integrativa speciale L. 14.596.596	Indennità integrativa speciale L. 13.855.704
Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.731.832	Compenso per lavoro straordinario obbligatorio L. 3.043.144
TOTALE... L. 69.098.369	TOTALE... L. 62.383.109

L'ufficiale «D», con la promozione a colonnello non consegue un aumento stipendiale ma, anzi, conserva il più favorevole trattamento goduto in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto-legge 27 settembre 1992, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.

Decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1995

Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'effettivo funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione, nonché per conseguire il potenziamento operativo delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche nelle medesime province;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno)

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di

V., inoltre, il successivo errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1995

competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui occorra provvedere con urgenza alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente, nonché di un comando dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare contratti per locazione di stabili privati, anche in mancanza del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale è dichiarata l'urgenza, corredata di tutti i necessari documenti istruttori. Negli altri casi il predetto termine è fissato in novanta giorni.

3. Per i pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi sono istituite, nelle prefetture di cui al presente articolo, le contabilità speciali intestate ai rispettivi prefetti, sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono accreditati con aperture di credito e autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, in deroga al secondo comma dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le stesse disposizioni si applicano alle altre prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano e alla giunta regionale della Valle d'Aosta.

Articolo 2.

(Disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza)

1. Per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, connesse all'istituzione dei propri comandi, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli ufficiali del ruolo normale, di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) le promozioni dei tenenti colonnelli sono incrementate, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, rispettivamente di due unità annue;

b) le consistenze organiche di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono modificate come segue:

1) il numero dei colonnelli, relativamente all'organico del grado ed al numero massimo della consistenza, è incrementato di otto unità;

conseguentemente il numero massimo degli ufficiali dell'Esercito di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di 8 unità nel grado di colonnello da riportare, nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in aumento al numero del corrispondente grado stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni;

2) il numero dei tenenti colonnelli, relativamente all'organico del grado, è diminuito di otto unità.

2. Per le esigenze di potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, l'organico del grado di colonnello, fissato dalla tabella *E* allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio, di quattro unità per l'anno 1995 e di ulteriori quattro unità dall'anno 1996, con corrispondente riduzione di altrettante unità dell'organico del grado di tenente colonnello.

Conseguentemente:

a) i numeri massimi dei colonnelli, previsti dalla tabella *L* allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, sono fissati in centotrentaquattro unità;

b) il numero delle promozioni al grado di colonnello, previsto dalla tabella *M* allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, è aumentato di quattro unità per l'anno 1995, di quattro unità per l'anno 1996 ed è fissato in tredici unità a decorrere dal 1997;

c) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello, nel quale saranno iscritti, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore, approvata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 27 e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nel quadro normale di avanzamento. In tal caso, le promozioni a colonnello da conferire per l'anno 1995 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

Articolo 3.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1, nonchè agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

2. I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono coperti utilizzando la graduatoria del concorso a 588 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993, e in corso di espletamento alla medesima data.

3. Alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comunque vacanti, fino al IV livello, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995, di lire 91 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997 per l'attuazione di un piano di potenziamento straordinario per le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse anche alla istituzione dei comandi delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1.

Articolo 4.

(Potenziamento delle Forze di polizia)

1. Per assicurare l'urgente disponibilità dei servizi di telecomunicazione e delle dotazioni strumentali, informatiche, di sicurezza e dei mezzi, occorrenti per primarie esigenze della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Ministro dell'interno è autorizzato a definire, fino alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700 milioni per il 1995, specifici obiettivi e programmi coordinati di potenziamento straordinario, assegnando al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle rispettive competenze di spesa e agli obiettivi da perseguire, quota parte delle risorse finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

2. Per i contratti inerenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata la procedura della trattativa privata, senza limiti di importo, previo confronto tra più offerte disponibili sul mercato, anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per la scelta del contraente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per il funzionamento degli uffici ivi indicati, per la provvista di immobili, attrezzature e mezzi tecnici necessari e per il potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valutato in lire 201 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, in lire 118 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 ed in lire 126 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 101 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, a lire 18 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 e a lire 26 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, con utilizzo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1995.

SCÀLFARO

DINI - BRANCACCIO - MASERA - FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

